

In Finanziaria la proroga relativa a premi di produttività e salari del comparto sicurezza

# Detassazione con i tempi lunghi

## Imposta sostitutiva del 10% garantita anche per il 2010

Pagina a cura  
di NICOLA FASANO

**D**etassazione dei premi di produttività anche per il 2010. Confermata la tassazione con imposta sostitutiva del 10% dei premi di produttività erogati a dipendenti del settore privato fino al tetto massimo di 6 mila euro lordi. Conferma anche per la detrazione sulle imposte relative al salario accessorio del personale appartenente al comparto sicurezza. La proroga è stata prevista dall'art. 2, commi 156 e 157 della Finanziaria che «allunga» al 31 dicembre 2010 i termini (originariamente fissati al 31 dicembre 2009) di vigenza di queste agevolazioni previste rispettivamente dall'art. 5 e dall'art. 4, comma 3 del d. n. 185/08.

**La detassazione dei premi di produttività.** Destinatari dell'agevolazione continueranno a essere anche per il 2010 i soli dipendenti del settore privato (imprese, lavoratori autonomi, enti privati ecc.). Restano quindi esclusi i dipendenti del comparto pubblico e i soggetti che siano titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente strettamente inteso, compresi coloro i quali percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti (come ad esempio i co.co.pro.).

**Le condizioni.** Invariati anche i presupposti applicativi e i limiti entro cui opera l'agevolazione. Da un lato, infatti, la detassazione opera solo per coloro i quali hanno percepito nel 2009 un reddito da lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria, (con l'eccezione dei premi tassati con la sostitutiva del 10% nel 2009 che rilevano ai fini di tale limite) non superiore a 35 mila euro. Dall'altro lato il beneficio spetta fino a un tetto massimo di 6 mila euro lordi. Si tratta di un limite relativo a ciascun lavoratore, invalicabile anche se questi sia titolare di più rapporti di lavoro.

**Le somme agevolate.** La tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10% riguarda le somme riconosciute dal datore di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché gli altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del d. n. 93/08). In merito a tali somme, peraltro, l'Agenzia delle entrate e il ministero del lavoro sono intervenuti in via interpretativa, adottando una linea estensiva, con le circolari 49 e 59 del 2008. Così rientrano nell'ambito dell'agevolazione le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, agevolabili, stante il fatto che l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa. Lo stesso dicasi per le speciali inden-

La detassazione dei premi di produzione	
<b>A chi spetta</b>	Dipendenti del settore privato
<b>Su quali somme</b>	Retribuzioni erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa
<b>Fino a quando</b>	Somme erogate entro il 31 dicembre 2010 (12 gennaio 2011 per la cosiddetta «cassa allargata»)
<b>A quali condizioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il beneficiario nel 2009 non deve aver percepito reddito da lavoro dipendente per un importo superiore a 35 mila euro</li> <li>Il tetto massimo di incentivi detassabili è di 6 mila euro lordi</li> </ul>
<b>Come opera</b>	Con l'applicazione sulle somme agevolate di un'imposta sostitutiva (di Irpef e addizionali) del 10%

dità aggiuntive che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché per le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e intercambiabilità e, in generale, per tutti gli altri emolumenti, anche riconosciuti in misura fissa e stabile, purché connessi, nel loro complesso, a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e gli altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa. Per quanto concerne il superminimo, peraltro, la stessa Agenzia delle entrate ha chiarito come, visto che il superminimo può trovare giustificazione anche per ipotesi non legate a prestazioni di incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, il regime fiscale agevolato trova applicazione solo su quella parte di superminimo specificatamente identificato dalla parti a tali scopi. È importante



quindi la motivazione, risultante da idonea documentazione scritta, con cui il datore di lavoro ha ritenuto opportuna l'erogazione del superminimo.

**Il periodo di riferimento.** Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva rileva esclusivamente

il momento di erogazione delle somme, che deve collocarsi tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 (ovvero 12 gennaio 2011 in virtù del principio di cassa allargata), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti.

**L'imposta sostitutiva.** Il sostituto d'imposta calcola le ritenute da operare dopo aver sottratto dalla retribuzione da assoggettare a detta imposta le trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10% deve quindi essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Pertanto, per calcolare il limite massimo di 6 mila euro sul quale applicare l'imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell'imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. In altre parole, in presenza di un'aliquota contributiva del 9,19%, la detassazione può operare su premi di importo lordo non superiore a 6.607,20.

**La detrazione nel comparto sicurezza.** La Finanziaria, infine, proroga anche per il 2010 la detrazione per ridurre l'irpef e le addizionali (calcolate con le regole ordinarie) sul salario accessorio del personale del comparto sicurezza (personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia e quello dei vigili del fuoco) che abbia percepito nell'anno 2009 un reddito da lavoro dipendente, ai fini irpef, complessivamente non superiore a 35 mila euro.

Fino al 31 dicembre 2010, l'imposta lorda determinata sul salario accessorio è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 134 euro.

© Riproduzione riservata

### L'APPLICAZIONE

## Incentivi in evidenza nel Cud 2011

**A**pplicazione automatica del datore di lavoro con il paracadute della dichiarazione. L'imposta sostitutiva del 10% è applicata direttamente dal sostituto d'imposta qualora egli stesso abbia rilasciato il Cud, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l'intero 2009. In ogni caso, il datore di lavoro darà evidenza della detassazione applicata sugli incentivi erogati nel 2010, dandone evidenza nelle apposite caselle del Cud 2011.

In sede di dichiarazione dei redditi il dipendente, tuttavia, è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (per esempio se nel 2009 ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35 mila euro). Analogamente, il contribuente utilizzerà la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.

Viceversa, l'imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché ovviamente ne ricorrano i presupposti.

**Le comunicazioni da parte del dipendente.** In alcuni casi, peraltro, è necessaria una espressa comunicazione da parte del lavoratore dipendente ai fini della corretta applicazione dell'agevolazione da parte del sostituto che spesso non è nelle condizioni di sapere se ricorrono i requisiti prescritti dalla normativa. Così, se il sostituto tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che abbia rilasciato il Cud per il 2009 o l'abbia rilasciato per un periodo inferiore all'anno, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2009, considerato che in tal caso il sostituto non è in grado di conoscere direttamente se nel 2009 il lavoratore abbia percepito più o meno di

35 mila euro a titolo di reddito di lavoro dipendente. Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2009 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.

Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, quando, in presenza di altri rapporti di lavoro, superi le predette condizioni entro cui è applicabile l'agevolazione.

Il lavoratore, peraltro, anche nei casi in cui il sostituto sia direttamente tenuto all'applicazione della imposta sostitutiva, può rinunciare al regime sostitutivo, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro. Ciò, per esempio, quando l'imposta sostitutiva si presenti meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva che esclude dal reddito complessivo le somme agevolate.

© Riproduzione riservata